

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA  
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

IL GIUDICE  
DOTT. MAURIZIO PASCALI

A scioglimento della riserva che precede,  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

su ricorso per provvedimento d'urgenza( RG /2017) ex art.700 cpc proposto da

(Avv.Romito) ;

ricorrente

contro

Miur(Funziionario delegato ),

resistente

Richiamate in fatto tutte le circostanze messe in luce negli atti introduttivi del giudizio, ed evidenziato che il ricorrente, in possesso di diploma di conservatorio conseguito nell'anno 1994, ha chiesto il riconoscimento del diritto all'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto e circolo sulla base dell'asserita natura abilitante del titolo in possesso.

Si è costituito il Ministero resistente depositando memoria con la quale si insiste conclusivamente per il rigetto del ricorso.

Deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione del Giudice adito, atteso che nel caso di specie si controverte del diritto della ricorrente ad essere inserita in graduatoria, rispetto al quale è esclusa qualunque attività discrezionale dell'Amministrazione. L'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la graduatoria, in cui il ricorrente chiede d'essere inserita, al di fuori dall'ambito concorsuale: il collocamento in graduatoria si configura quale atto di gestione del rapporto, a fronte del quale è configurabile solo un diritto soggettivo dell'interessato (v.C.di S 24.11.2014 n.5794 e Cass.S.U. 23.7.2014 n.1675).

Considerato che la tutela cautelare d'urgenza può essere concessa solo se è dimostrata la verosimile e probabile fondatezza della domanda, sia pure sulla base di una sommaria valutazione e che, nel caso di specie, ai fini dell'evidenza del fumus boni iuris, va rilevato che:

le norme di legge invocate dal ricorrente ed in primis la l.24.12.12 n.228 che prevede l'equipollenza del titolo in suo possesso (diploma di conservatorio) ai diplomi accademici di 2° livello non ne afferma il valore abilitante che il ricorrente attribuisce allo stesso in via interpretativa, tant'è che anche i diplomi accademici di secondo livello abbisognano di percorsi abilitanti ai fini dell'inserimento degli interessati nelle specifiche graduatorie riservate; tali norme sono di stretta interpretazione e non suscettibili di analogia, né è pertinente il paragone con i diplomi di maturità magistrale che hanno valore e caratteristiche peculiari;

che i D.M. che hanno attuato, recependole, le determinazioni assunte con tale legge hanno rispettato il parametro normativo che ne fonda la legittimità;

che infine come rilevato dal MIUR il titolo abilitante per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto per i possessori di diploma di conservatorio e di istruzione secondaria è costituito dal "diploma di didattica della musica" (all. 1-2 memoria) che il ricorrente non allega di possedere. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va rigettato per insussistenza del fumus boni iuris.

In considerazione della particolarità della materia trattata, sussistono valide ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.


definitivamente decidendo, contrariis reiectis:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa integralmente le spese di lite della presente fase tra le parti in causa..

Si comunicati

Padova, 10.07.2017

IL GIUDICE DEL LAVORO  
Dott. Maurizio Pasdali



Depositata nella Cancelleria  
del Tribunale di Padova  
il ..... 12 LUG. 2017 .....

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
Cocumazzi dr.ssa Luigia  
Cocumazzi

J.S. 12/7/17 JL

\*\*\*

IL TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati :

dott. Mauro	Dallacasa	Presidente rel.
dott. Barbara	Bortot	Giudice
dott. Perrone	Francesco	Giudice

Nel procedimento n. 1 r.g. 2017, introdotto da:

(Avv. R. Romito),

nei confronti di:

Miur (contumace)

avente ad oggetto:

reclamo avverso l'ordinanza cautelare emessa dal G. lav. dott. Maurizio Pascali in data  
10.07.17,

ha emesso la seguente:

ORDINANZA

rilevato che:

Il ricorrente ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del giudice del lavoro dell'intestato Tribunale che aveva rigettato la domanda diretta ad ottenere l'inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda fascia per le classi di concorso A032 e A056, per il triennio 2017/20. Il ricorrente è in possesso del diploma di maturità artistica e del diploma accademico di chitarra, conseguito presso il conservatorio di Musica di \_\_\_\_\_, al

termine dell'anno accademico 1993/94, sulla base dell'ordinamento previgente della formazione artistica e musicale.

Le amministrazioni convenute sono rimaste contumaci.

Ai fini della decisione della causa, occorre dare conto della disciplina della materia, spesso di incerta, se non contraddittoria, interpretazione, contenuta nelle fonti primarie e secondarie.

Cominciando dai provvedimenti di emanazione ministeriale, il d.m. 374 del 2017, sulla base del quale il ricorrente ha proposto la domanda di inserimento nelle graduatorie di seconda fascia di circolo e di istituto, nel disciplinare i requisiti di accesso a tale fascia, include i possessori di diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi biennali di secondo livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 ed A077.

Il suddetto d.m. nulla dice in merito ai diplomi acquisiti sulla base del previgente ordinamento; inoltre la tabella di valutazione dei titoli ad esso allegata prende in considerazione solo i percorsi previsti dal d.m. 137/07, che a sua volta prevedeva che i diplomi di conservatorio o di istituto musicale pareggiato (congiunti al diploma di istruzione secondaria di secondo grado), unitamente ai diplomi accademici di primo livello (e quindi implicitamente equiparandoli a questi ultimi), costituivano titolo per l'ammissione a corsi accademici di secondo livello, questi soli finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale e ai docenti di strumento.

L'assetto della materia previsto da tali fonti secondarie sembrerebbe dunque contraddire la domanda del ricorrente.

Tuttavia, già l'art. 4, c. 1°, l. 508/99, come sostituito dall'art. 6 d.l. 212/02, stabiliva che i diplomi rilasciati dall'ordinamento previgente mantenessero la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento.

Da ultimo poi il c. 107, l. 228/12, stabilisce che i diplomi rilasciati al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore di tale legge, congiuntamente ad un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, secondo una tabella di comparazione determinata con decreto del Ministero dell'Istruzione.

E' dunque la legge, fonte primaria, a stabilire un principio di parificazione tra diplomi rilasciati secondo l'ordinamento previgente, congiunti a un diploma di scuola secondaria superiore, e diplomi accademici di secondo livello. E l'equipollenza deve valere anche quanto all'idoneità all'insegnamento, posto che il d.m. 374/17 qualifica titolo idoneo di accesso alla seconda fascia il diploma di secondo livello.

Ciò si desume sia dall'esplicito riconoscimento della validità ai fini dell'insegnamento contenuto nell'art. 4, c. 1°, l. 508/99, sia dalla circostanza che la mancata (a quel che consta) emanazione delle tabelle di corrispondenza previste dal c. 107 della l. 228/12 non può valere all'ablazione totale del principio di equipollenza, come stabilito dalla legge stessa.

La fonte secondaria è infatti autorizzata a prevedere parificazioni più specifiche, ma non può negare in via generale l'efficacia abilitante all'insegnamento dei diplomi rilasciati secondo l'ordinamento previgente.

Quanto alle classi di concorso per le quali deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, deve rilevarsi che l'art. 2, pt. 4 del d.m. 374/17 (che costituisce il termine di comparazione, per stabilire la corrispondenza) prende in considerazione i diplomi di secondo livello, se finalizzati all'accesso alle graduatorie delle classi A31, A32, A077, ma non anche alla classe A056, e quindi la domanda non può essere accolta per tale ultima fascia.

Sussiste il periculum, perché l'inclusione nella seconda fascia può comportare certamente occasioni maggiori di lavoro, difficilmente accertabili e quindi non risarcibili a posteriori.

Sono dovute le spese di entrambi i gradi del giudizio.

p.q.m.

in riforma dell'ordinanza richiamata,

ordina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca di inserire Marcello Smenghi nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la classe di concorso A032;

condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca a rifondere le spese di causa, che liquida in € 2100,00 quanto alla prima fase di giudizio e in € 2900,00 quanto alla fase di reclamo.

Così deciso in Camera di Consiglio il 15.09.17.

Il Presidente rel.

Mauro Dallacasa



Depositato in Cancelleria  
Padova, 19 SET. 2017

Il Cancelliere



e A.T.